



# COMUNE DI GIGNESE

Provincia di Verbania

Via Due Riviere n. 12 – 28836 Gignese – tel. 032320067 – 208110 – fax 032320772

C.f./P.iva: 00221740038 - [www.comune.gignese.vb.it](http://www.comune.gignese.vb.it) - [gignese@ruparpiemonte.it](mailto:gignese@ruparpiemonte.it)

## **Regolamento Comunale Per La Concessione di Contributi e/o vantaggi economici ex. art. 12 L. 241/90.**

### **INDICE**

Articolo 1 Finalità e oggetto del regolamento

#### Titolo I – CONTRIBUTI

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Competenze

Articolo 4 Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

Articolo 5 Settori di intervento

Articolo 6 Destinatari

Articolo 7 - Contributi nuclei famigliari in difficoltà economica o in situazione di svantaggio

Articolo 8 – Vantaggi economici

Articolo 9 Criteri e modalità per la richiesta e la concessione dei contributi

Articolo 10 Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento

Articolo 11 Preavviso di rigetto

Articolo 12 Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

Articolo 13 Rendicontazione ed erogazione del contributo

Articolo 14 Decadenza

Articolo 15 Responsabilità del richiedente

Articolo 16 Divieto di ripiano perdite

#### Titolo II - PATROCINIO

Articolo 17 Patrocinio del Comune

#### Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Obblighi di trasparenza

Articolo 19– Disponibilità finanziaria

Articolo 20– Norme di rinvio

Articolo 21 – Entrata in vigore

Approvato con DCC n. 15 del 30/06/2025

## **Articolo 1 - Finalità e oggetto del regolamento**

1. Il Comune di Gignese, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del Comune, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

## **Titolo I – CONTRIBUTI**

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune Gignese di agevolazioni e contributi economici ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socioassistenziale, laddove disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
- b) a contributi, sovvenzioni dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) nei casi in cui venga stipulato apposito accordo con il quale il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, ovvero quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decide di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria, anche in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi;
- d) ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 56 del D Lgs 117/17;
- e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- f) ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- g) ai rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale;
- h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nel rimborso da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, con periodicità di erogazione legata alla durata dell'esposizione debitoria, previa deliberazione da parte del Consiglio comunale di apposita convenzione che regoli i rapporti tra le parti;
- i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

### **Articolo 3 - Competenze**

1. Il soggetto competente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento è la Giunta, la quale si esprime con deliberazione sulla base dell'istruttoria e della proposta del Responsabile del Servizio di riferimento.

2. In caso di richiesta di patrocinio, la competenza è della Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile del Servizio di riferimento.

3. Non è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune, salvo il caso di organizzazione congiunta dell'iniziativa (c.d. coorganizzazione), approvata con atto della Giunta comunale, con la quantificazione dei costi da sostenere.

### **Articolo 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili**

1. I contributi di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi alternativamente per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute in quanto coerenti con gli atti di programmazione o di indirizzo dell'ente.

2. Oltre l'assegnazione di contributi finanziari, sono altresì ricompresi nella presente regolamentazione:

- le prestazioni di servizi o di attività erogati da Uffici comunali ed economicamente valutabili;

- la concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
  - ulteriori modalità di intervento da parte del Comune di Gignese comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.
  - contributi per nuclei famigliari in difficoltà economica o in situazione di svantaggio;
4. E' compito della Giunta Comunale definire la percentuale di contributo erogabile

#### **Articolo 5 - Settori di intervento**

1. Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale, perseguono fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

- arricchiscono, promuovono o valorizzano l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovono l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscono l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica;
- sono volte a scopi di solidarietà e beneficenza; - promuovono la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovono l'istruzione, la formazione e l'informazione;
- promuovono lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzano la tipicità.

2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non sono di interesse collettivo;
- sono incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale;
- sono realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

#### **Articolo 6 - Destinatari**

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.

2. Di norma, i soggetti destinatari del contributo economico non devono svolgere attività di lucro. Questi ultimi, possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro o che devolvono gli utili in beneficenza, nonché per iniziative, comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune di Gignese e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

#### **Articolo 7 - Contributi nuclei famigliari in difficoltà economica o in situazione di svantaggio**

1. Destinatari dell'assistenza economica e dei contributi integrativi sono le persone singole e i nuclei familiari con residenza anagrafica in Gignese.

2. Gli interventi di assistenza economica sono erogati in favore di persone singole o nuclei familiari in condizioni di bisogno economico (indigenza) al fine di prevenire fenomeni di emarginazione per motivi di reddito.

3. L'intervento comunale ha carattere straordinario e complementare rispetto alla specifica competenza statale, di natura previdenziale e/o assistenziale, che ha l'onere di assicurare i mezzi minimi necessari per vivere ai cittadini inabili al lavoro (anziani, diversamente abili, minori) e sprovvisti dei mezzi necessari di sussistenza.

4. Il contributo agli indigenti è un'assistenza economica erogata dal Comune sotto forma di contributo "una tantum" a valenza prevalentemente riparatoria (a copertura di emergenze relative a bisogni fondamentali). L'entità del contributo è determinata dalla Giunta comunale a fronte di accertate difficoltà a seguito di istruttoria e relativa relazione redatta dai Servizi Sociali.

5. Per determinate categorie di persone in particolari condizioni di svantaggio economico e/o sociale, il Comune di Gignese può prevedere delle borse lavoro, volte al reinserimento lavorativo o alla riqualificazione lavorativa.

#### **Articolo 8 – Vantaggi economici**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i benefici economici del presente Regolamento, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico. Il valore economico delle agevolazioni concesse deve

essere evidenziato negli atti di concessione, facendo riferimento a valori predeterminati da appositi atti o, quando mancanti, applicandoli in via analogica.

2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

3. La concessione di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo discipline e tariffario approvato con deliberazione di Giunta, eccezionalmente, a richiesta, può avvenire a titolo gratuito, qualora l'uso sia destinato a:

- attività proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;

- attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta.

4. Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita dall'Amministrazione Comunale, delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché dalle indicazioni apposte per i locali di pubblico spettacolo.

5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

6. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

7. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

#### **Articolo 9 - Criteri e modalità per la richiesta e la concessione dei contributi in danaro**

1. La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e parità fra i richiedenti.

A tal fine, l'Amministrazione, di norma, agisce attraverso:

a) l'erogazione di contributi per specifici settori di intervento nel corso dell'anno tramite la predisposizione di appositi bandi o avvisi, nei quali sono precisati i campi di intervento, in coerenza con la programmazione comunale e finalizzati al cofinanziamento di eventi singoli, occasionali o di carattere straordinario;

b) l'erogazione di contributi ordinari per le attività di carattere ricorrente o comunque correlate all'ordinaria amministrazione del soggetto;

c) l'erogazione di contributi straordinari per eventi singoli, occasionali o di carattere straordinario (non già oggetto di altra contribuzione da parte del Comune di Gignese).

2. La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di programmazione approvati;

- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;

- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;

- incidenza del volontariato nell'attività svolta;

- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;

- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;

- valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità.

3. Non sono previste altre modalità di erogazione contributi, eccezion fatta per le tipologie di cui all'articolo 2.

4. Le domande di contributo e/o agevolazione economica, devono essere presentate nei seguenti termini:

- per le richieste di cui al comma 1, lettera a), ovvero per l'attività programmata attraverso la pubblicazione di specifici bandi, nei termini previsti dai bandi stessi;

- per le richieste di cui al comma 1, lettera b) entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, a seguito di pubblicazione di apposito bando;

- per le richieste di cui al comma 1, lettera c) almeno 15 giorni prima dell'evento.

Le domande di contributo sono formulate utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Alla domanda devono essere allegati:

- Copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
- relazione illustrativa delle attività svolte e delle iniziative per le quali si richiede l'attivazione del sostegno finanziario;
- se trattasi di associazioni o altri enti del terzo settore, ovvero persone giuridiche, copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto richiedente, se non già depositato presso il Comune;
- autodichiarazione ai sensi del 445/2000 concernente le modalità utilizzo del contributo;
- eventuale materiale di informazione relativo all'attività o all'iniziativa;

#### **Articolo 10 - Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento**

1. Le norme del presente articolo si applicano alle richieste di concessione di contributo o agevolazione non ricomprese nei bandi annuali di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 7, per le quali il riferimento è la *lex specialis* dei bandi.
2. La richiesta di contributo è assegnata al Responsabile competente e viene trasmessa per conoscenza alla Giunta Comunale.
3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e là dove si rendessero necessarie integrazioni o correzioni, assegna al richiedente un termine di 10 gg per provvedere, ovvero acquisisce, ove possibile, d'ufficio le informazioni mancanti.
4. Il procedimento si conclude entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla richiesta di contributo.
5. A seguito della concessione del contributo, il beneficiario evidenzierà la collaborazione del Comune di Gignese nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, secondo le modalità precisate dal Regolamento per la concessione del patrocinio comunale.

#### **Articolo 11 - Preavviso di rigetto**

1. Se il responsabile del procedimento riconosce la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'articolo 10-bis Legge n. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

#### **Articolo 12 - Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi**

1. Nei casi di impossibilità ad accogliere – in tutto o in parte – l'istanza per esaurimento dei fondi disponibili a Bilancio, il Servizio competente lo comunica ai richiedenti. L'eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame di tutte le istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi.

Nel caso di esaurimento dei fondi, l'Amministrazione Comunale potrà altresì prevedere l'erogazione di un contributo inferiore a quanto richiesto.

2. Il Servizio competente può procedere ad una sola comunicazione di rigetto per tutte le istanze presentate successivamente all'esaurimento dei fondi. In tal caso la comunicazione può avvenire a mezzo del sito istituzionale dell'ente.

#### **Articolo 13 - Rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività devono essere rendicontati.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, viene valutata la meritevolezza dell'iniziativa e la sua attinenza rispetto agli obiettivi istituzionali dell'ente, nonché le ricadute positive che tali iniziative esercitano sul territorio.
3. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a specifico modello di autocertificazione predisposto dal Servizio competente.
4. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa.

Essa contiene:

- a. relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- b. copia della documentazione contabile relativa alle spese sostenute con il contributo del Comune di Gignese;
- c. dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione autocertificazione ai sensi di legge della conformità all'originale delle fotocopie di tutta la documentazione giustificativa.

5. È facoltà del responsabile del procedimento chiedere l'esibizione degli originali, prima di effettuare la liquidazione del contributo.

6. La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario

7. Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

8. La Giunta comunale con proprio atto può destinare una quota fino ad un massimo dell'80% del contributo come anticipo, da erogare contestualmente al provvedimento di accoglimento dell'istanza.

#### **Articolo 14- Decadenza**

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 13 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.

2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:

a) l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;

b) l'iniziativa realizzata non corrisponde a quanto dichiarato in sede di presentazione dell'istanza;

3. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.

#### **Articolo 15 - Responsabilità del richiedente**

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.

2. Con la richiesta di contributo e agevolazione economica, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.

3. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune di Gignese da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

#### **Articolo 16 - Divieto di ripiano perdite**

1. In ogni caso l'intervento del Comune di Gignese non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

### **Titolo II – PATROCINIO**

#### **Articolo 17 – Patrocinio del Comune**

1. Il patrocinio è concesso con atto del Sindaco, sentita anche informalmente la Giunta Comunale, e rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 18 - Obblighi di trasparenza**

1. I criteri e le modalità per l'erogazione nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono pubblicate secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

#### **Articolo 19 – Disponibilità finanziaria**

I contributi assegnabili ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento sono erogati entro i limiti dello stanziamento previsto nel bilancio del Comune.

#### **Articolo 20 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

2. In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

#### **Articolo 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione
2. Il regolamento attualmente vigente deve intendersi dunque abrogato